

Sent. 2761/2014  
Cron. 1351/2014  
Rep. 2416/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE VIII CIVILE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del Giudice Unico Antonella Zanchetta ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 281sexies CPC

nella causa iscritta al numero 53237 degli affari contenziosi dell'anno 2012 ha emesso la seguente ordinanza da intendersi allegata al verbale di udienza vertente tra


TRAVAGLIO dott. MARCO, C. F. TRVMRC64R13L219G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Virginia Ripa di Meana e Giuliana Malara ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, P.zza dei Caprettari n. 70, giusta delega a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

FALLICA on. GIUSEPPE, C. F. FLLGPP52B07G273F, rappresentato e difeso dall'Avv.

Ignazio Mormino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Agri,  
3; *in virtù di mandato a margine delle comparse*  
*di risposta*

resistente



Oggetto: Ricorso ex art. 702 Bis CPC

CONCLUSIONI

All'udienza del 04/02/2014, da rinvio per i medesimi incombenti dal 14/01/2014 disposto per il mutamento della persona del giudice, i procuratori delle parti concludevano come da verbale. Il G. I. viste le conclusioni precisate a verbale e la natura documentale della causa riservava provvedimento ex art. 281 sexies CPC con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da intendersi allegati al verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20/08/2012, notificato presso la Camera dei Deputati Travaglio Marco conveniva in giudizio Fallica Giuseppe al fine di accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento in favore del resistente della somma di E 58.386,00 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20891 del 04/06/2004 corrisposto da RCS Libri in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 4983/2005 iniziata dal resistente medesimo nei confronti di Travaglio Marco; accertare e dichiarare che Travaglio Marco ha diritto a ripetere la differenza tra l'importo ricevuto in esecuzione della sentenza n. 20891 del 04/06/2004 ed il minore liquidato in sede di sentenza emessa dalla Corte di appello in riforma parziale della precedente pronuncia di condanna; per l'effetto condannare Fallica Giuseppe al pagamento in favore di Marco Travaglio della somma indebitamente trattenuta pari ad E 35.000,00 oltre interessi nella misura legale a fare data dal 22/12/2005 e sino all'effettivo soddisfo; in via subordinata ai sensi dell'art. 2033 CC condannare Fallica Giuseppe al pagamento della predetta somma oltre interessi legali; in via ulteriormente subordinata condannare parte resistente all'indennizzo ex art. 2041 a titolo di ingiustificato arricchimento.



Si costituiva in giudizio il resistente eccependo in via preliminare la nullità ed inefficacia della notifica del ricorso e del decreto ex art. 702 bis CPC in quanto effettuata ai sensi dell'art. 138 e 139 CPC a mezzo posta in data 24/10/2012 presso la Camera dei Deputati e non presso la propria residenza sita in Palermo ViaBentì55 (produceva a tal fine certificato di residenza); chiedeva contestualmente declaratoria di nullità del procedimento e ordinanza di estinzione e cancellazione dalla causa dal ruolo.

Eccepiva, in via subordinata – e nel merito – la formazione del giudicato sulla domanda restitutoria ex art. 2909 CC e 324 CPC a seguito della statuizione di rigetto espressa dalla sentenza della Corte di Appello il 01/10 e 14/12/2009 tra le stesse parti e il medesimo oggetto di cui all'odierno ricorso. Chiedeva il rigetto delle ulteriori richieste poste a sostegno del ricorso.

Con ordinanza del 30/01/2013 il G. I. dichiarava la regolarità della notifica del ricorso e del decreto come effettuata al ricorrente ed in considerazione della necessità di svolgere un approfondimento istruttorio, disponeva il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183 per il giorno 08/07/2013, alla quale le parti chiedevano di precisare le proprie conclusioni attesa la natura documentale della causa. Il G. I. fissava per l'incombente l'udienza del 13/01/2014, rinviata al 04/02/2014 per la complessità della questione e in considerazione del mutamento della persona del giudice.

All'udienza predetta le parti precisavano le conclusioni a verbale riportandosi agli scritti. Il G. I. tratteneva in decisione con provvedimento ex art. 281 sexies CPC dando lettura del dispositivo da intendersi allegato al verbale di udienza.



-----  
Il G. I.

Letti gli atti di causa;

Ritenuta la propria competenza;

con riferimento al primo punto dedotto nel ricorso in via preliminare si osserva che il

G. I. con provvedimento del 30/01/2013 dichiarava la regolarità della notifica effettuata al ricorrente ex art. 139 CPC, poiché la predetta disposizione processuale stabilisce la regolarità della notifica di atti effettuata presso i luoghi ove il destinatario svolge il proprio ufficio, intendendosi per l'appunto ufficio il luogo che la parte ha creato organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello ove egli presta comunque servizio o svolga una sua attività senza che rilevi il fatto che si tratti di attività pubblica o privata (si veda Cass Civ Sez Lav 21/03/1997 n. 2506) ne consegue la regolarità della notifica effettuata nel predetto luogo pur essendo l'atto in questione diretto al Fallita persona privata ed attinente a vicende non riguardanti l'esercizio della sua funzione ma appunto questioni attinenti a vicende giudiziarie personali.

Si osservi che in ogni caso l'atto è giunto a conoscenza del destinatario e che questi si è comunque costituito.

Sotto questo profilo preliminare l'eccezione di nullità della notifica del ricorso e del decreto e la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo e la relativa estinzione devono essere rigettate.

Riguardo al merito si osserva che in effetti dalla copiosa documentazione allegata dalle parti la sentenza della Corte di Appello riformava parzialmente la decisione di condanna emessa in primo grado in forma solidale nei confronti dell'odierno ricorrente, ed in accoglimento parziale dei motivi di appello riduceva la somma da versare a titolo di risarcimento danni nella minore di E 15.000,00;

che in effetti la sentenza della Corte di Appello, divenuta esecutiva in data 07/03/2011, in ordine alla richiesta di restituzione già avanzata dal Travaglio Marco disponeva *' respinge la domanda restitutoria degli appellanti'* in considerazione del fatto che *'solo nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica gli appellanti hanno dedotto che il terzo – RCS Libri – aveva versato al Fallita la somma di E 58.386,00 nonché la somma di E 2.996,31 a titolo di spese legali. Tuttavia tali deduzioni, nonché la relativa documentazione, allegata alla memoria di replica, sono tardive rispetto alla precisazione delle conclusioni....'* e che *'La domanda restitutoria va quindi respinta per carenza di tempestiva allegazione deduttiva e probatoria'* (pag. 9 e 10 Sentenza allegata da entrambe le parti);

che il ricorrente corrispondeva attraverso la procedura esecutiva per mezzo del terzo, RCS Libri spa, la somma di E 58.451,00 in ottemperanza al disposto della sentenza di I grado (all.to n. 2 fascicolo produzione documentale propria).

Quanto al punto relativo alla restituzione della differenza dell'importo corrisposto il resistente si osserva:

che effettivamente la sentenza della Corte di appello non ha deciso nel merito circa la fondatezza della pretesa del Travaglio, limitandosi a respingere la domanda per

tardività della produzione documentale e della deduzione dell'avvenuto pagamento rispetto al momento di precisazione delle conclusioni.

Non risulta pertanto essersi formato il giudicato sul punto con la conseguenza dell'ammissibilità della domanda avanzata dal Travaglio con il presente ricorso e dell'accoglimento del ricorso in ordine alla domanda restitutoria.

Si legga infatti che *"l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di sentenza .... Di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, .... Si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza.... Atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza , la quale facendo venire meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (Sent. Sez. Lav. N. 16559 del 05/08/2005 RV 583649; Sent. Sez. III n. 21992 del 19/10/2007 RV 600109; Sent. Sez. Lav. N. 25589 del 17/12/2010 RV 615327).*

Si osservi tuttavia che nella fattispecie in esame, pur riconoscendosi il diritto alla restituzione, non si verte in ipotesi né di indebito oggetto ex art. 2033 CC né di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 CC (come richiesto da parte ricorrente in via gradata nel proprio ricorso) atteso che le somme indebitamente versate trovavano il proprio titolo nella sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata né rileva il comportamento dell'*accipiens* se di buona o mala fede (che in ogni caso tali somme ha ricevuto per effetto di una pronuncia giudiziaria) (Sent. Sez. L., n. 14178 del 18/06/2009 RV 608781); con la conseguenza che la condanna alle restituzioni deve prevedere la corresponsione degli interessi legali dal giorno del pagamento sino all'effettivo soddisfo.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso è fondato e merita accoglimento; parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma richiesta oltre gli interessi legali dalla data dell'avvenuto pagamento al

saldo, oltre al pagamento delle spese di lite ex art. 91 CPC che si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza rigettata,

- a) Accoglie il ricorso avanzato nell'interesse di Travaglio Marco ;
- b) Condanna Fallica Giuseppe a corrispondere al Travaglio Marco la somma di E 35.000,00 a titolo di restituzione per le causali di cui alla premessa, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in E 300,00 a titolo di rimborsi, ed E 1.800,00 per competenze, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.



Roma, 04/02/2014

Letta ore 17.00

Il GIUDICE

Antonella Zanchetta

